



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2022 - EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE	Nr. Progr.	89
	Data	21/12/2023
	Seduta NR.	12

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 21/12/2023

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 21/12/2023 alle ore 19:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
FALZONE GIAMPIERO	N	PALTRINIERI FEDERICO	S	TINTI RICCARDO	S
CAPPELLETTI SIMONE	S	LANEVE MARINO	S	VERONESI LEO	N
FARSETTI SARA	N	LUMIA SIMONE	S	GUERMANDI MARCO	N
GHERARDI LUCA	S	TAROZZI LUANA	S		
MATTIOLI OVIGLIO MARIA CL <small>A</small>	S	FRANCESCHELLI TOMMASO	S		
BORDENGA CLELIA	S	VALERIO ANTONIO	S		
CAFFARRI MARIA LINDA	S	DONATO LORENZO	S		
<i>Totale Presenti: 13</i>		<i>Totale Presenti in Colleg.: 0</i>		<i>Totali Assenti: 4</i>	

Assenti Giustificati i signori:

FALZONE GIAMPIERO; FARSETTI SARA; VERONESI LEO; GUERMANDI MARCO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa BEATRICE BONACCURSO.

In qualità di PRESIDENTE, Sig. SIMONE CAPPELLETTI assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Consiglieri:

LUMIA SIMONE, PALTRINIERI FEDERICO, TINTI RICCARDO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 89 DEL 21/12/2023

OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2022 - EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3 all'ODG e cede la parola al Vicesindaco Gherardi per l'illustrazione.

Il Vicesindaco spiega che, in parte come anticipato nel punto precedente, si approva la ricognizione sulle partecipate. Attualmente l'Ente ha delle partecipazioni in AFM (che sono le farmacie), in Geovest, in Lepida, in Matilde Ristorazione, tutte società per le quali non prevedono nessun tipo di modifica. Le due società invece in liquidazione sono Sustenia e Virgilio.

Aperto il dibattito chiedono di intervenire nel seguente ordine:

- il Consigliere Franceschelli, Capogruppo di "Siamo Futuro" per chiarire che sarà inevitabile parlare del tema anche nella successiva discussione in materia di bilancio per cui riferirà della motivazione più elaborata dopo;

- il Consigliere Donato, Capogruppo di "Uniti per Calderara" specifica che da sempre il loro gruppo è favorevole a ridurre le partecipazioni del Comune nelle società partecipate, per cercare di cogliere dal mercato e dal territorio quelle che sono le professionalità e i talenti migliori per metterli a disposizione e ridurre il più possibile il costo verso i cittadini cercando, allo stesso tempo, di trovare e di migliorare i servizi che vengono forniti. Per questo accolgono con favore l'uscita del Comune da Virgilio, nonostante sia poi una sorta di volontà attestata dall'uscita di diversi Comuni che prima appunto partecipavano a Virgilio, rendendola di fatto insostenibile dal punto di vista economico e non una scelta politica. Anche su Sustenia sembra che non ci sia tanto una volontà politica di ridurre le partecipazioni pubbliche ed indirette del Comune ma ci sia quella di valutare l'evoluzione della situazione. Rimangono in attesa di capire esattamente qual è la direzione che la Giunta vuole prendere da questo punto di vista;

- il Vicesindaco interviene per una puntualizzazione. L'uscita da Virgilio è stata una vicenda molto lunga e difficile. Si permette di dire al Capogruppo che è stata una scelta politica perché se da una parte la Giunta non ha mai messo in discussione il buon funzionamento della società, è vero che il Comune di San Giovanni è uscito dai servizi ma non è uscito dalla società, mettendola in crisi. Il Comune di Calderara è stato quello che per primo ha deciso di uscire dalla società, anche perché la governance era divenuta ingestibile. Dopodiché ha deciso (ed è stata una scelta politica) di procedere con una gara per la concessione del servizio. E' stato un sacrificio enorme degli uffici e il mercato da questo punto di vista ha premiato la scelta.

Terminato il dibattito il Presidente chiede ai Capigruppo di esprimere le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Donato dichiara che, anche premiando la tenacia del Vicesindaco con cui ha portato avanti questa scelta che ha definito politica, si asterranno.

Il Consigliere Franceschelli dichiara voto favorevole.

Si rimanda alla registrazione della seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21/04/2015;
- l'atto di ricognizione straordinaria delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 29/09/2017;
- l'atto di ricognizione ordinaria delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 20/12/2018;
- l'atto di ricognizione ordinaria delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 19/12/2019;
- l'atto di ricognizione ordinaria delle società partecipate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 22/12/2020;
- l'atto di ricognizione ordinaria delle società partecipate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 130 del 23/12/2021;
- l'atto di ricognizione ordinaria delle società partecipate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 22/12/2022;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 89 DEL 21/12/2023

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Calderara di

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 89 DEL 21/12/2023

Reno e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il D.lgs 23 dicembre 2022 n. 201 “ Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica” il quale nel disciplinare l'apposita relazione su detti servizi all'art. 30 prevede: *“La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”*

DATO ATTO che le società in house partecipate dal Comune di Calderara di Reno sono Sustenia Srl, e Lepida Scpa;

Considerato che le attività svolte da Lepida Scpa, realizzazione e gestione rete regionale a banda larga, non rientrano tra i servizi a rilevanza economica per come individuati nel “Manuale di

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 89 DEL 21/12/2023

istruzione per la piattaforma telematica per la trasparenza dei servizi a rilevanza economica” di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);

Considerato altresì che la società Sustenia srl non ha affidamenti di servizi pubblici locali a rilevanza economica;

Dato atto che l’art 30 del citato Decreto al comma 1 prevede che “ *I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all’articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all’affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti*” pone a carico delle Agenzie d’Ambito quale è ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) la rilevazione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rete;

Visto l’esito della ricognizione dei servizi pubblici locali allegato C)

PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con 11 voti favorevoli e 2 astenuti (i Consiglieri Donato e Tinti del Gruppo “Uniti per Calderara”), resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, su 13 Consiglieri presenti

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Calderara di Reno detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 19/08/16 n. 175 come modificato dal D.lgs. 16/06/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata, allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prevede un nuovo piano di razionalizzazione in riferimento alla società Sustenia srl e alla società Virgilio srl;
3. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all’Allegato A) e B);
4. Di prendere atto delle risultanze della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica effettuata ai sensi del D.lgs 201/2022 gestiti attraverso affidamenti in house (ALLEGATO C)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 89 DEL 21/12/2023

5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. di dichiarare, con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente e tenutasi con le stesse modalità, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Allegati:

A) Relazione tecnica

B) Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute

C) Ricognizione dei servizi pubblici locali

Pareri

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 89 DEL 21/12/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SIMONE CAPPELLETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA BEATRICE BONACCURSO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta **97** del **04/12/2023**

Numero Delibera **89** del **21/12/2023**

Settore/Servizio: **SETTORE FINANZIARIO / SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO**

OGGETTO

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2022 - EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 18/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRARO CARMEN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 18/12/2023

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
FERRARO CARMEN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

COMUNE DI CALDERARA DI RENO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e
s.m.i. - T.U.S.P.)**

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
4. CONCLUSIONI

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Calderara di Reno, con atto del Consiglio comunale n. 31 del 21/04/2015, approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 29/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui

all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
1	A.F.M. SRL	Diretta	GESTIONE DELLE FARMACIE DI CUI SONO TITOLARI I COMUNI SOCI	0,46	LA POSSIBILITA' PER I COMUNI DI DETENERE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E' ESPRESSAMENTE PREVISTA DALL' ART.9 L. 2 APRILE 1968, N.475. IN VIRTU' DI TALE DISPOSIZIONE, IL SERVIZIO FARMACEUTICO DEVE PERTANTO RICOMPrendersi NEL NOVERO DELLE ATTIVITA' COERENTI CON IL C.D. VINCOLO DI SCOPO ISTITUZIONALE DETTATO DALL' ART.4, COMMA 1° DEL TUSP. TALE SERVIZIO SI PUO' QUALIFICARE DI INTERESSE. LA SOCIETA' INOLTRE RISULTA ESSERE SOLIDA ECONOMICAMENTE E DISTRIBUISCE REGOLARMENTE UTILI.
4	GEOVEST SRL	Diretta	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	7,34	LA SOCIETA' EROGA SERVIZI DI INTERESSE GENERALE COERENTI CON LE FINALITA' ISTITUZIONALI DI CUI ALL' ART. 4. COMMA 1. IN PARTICOLARE EROGANDO UN SERVIZIO DI GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SUL TERRITORIO DELL' ENTE TALE SERVIZIO E' COERENTE CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.4 COMMA 2 LETTERA A). INOLTRE ATERSIR DAL 01/01/2012 E SUBENTRATA IN TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. CON DELIBERA N.14 DEL 07/04/2016 ATERSIR HA AFFIDATO IL SERVIZIO RIFIUTI URBANI A GEOVEST SRL FINO AL 16/06/2031.
5	HERA SPA	Diretta	GESTIONE INTEGRATA DI RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE E GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI	0,15	LA SOCIETA' E' QUOTATA NEI MERCATI REGOLAMENTARI E PUR NON ESSENDO OGGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART.26 DEL TUSP PRODUCE UGUALMENTE BENI E SERVIZI STRETTAMENTE NECESSARI PER IL PROSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL' ENTE. IN PARTICOLARE PRODUCE UN SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE AI SENSI DEL ART.4 CO.2 LETTERA A). LA SOCIETA' HA IN CONCESSIONE LE RETI IDRICHE E FOGNARIE E DEL GAS DELL' ENTE.
6	LEPIDA SPA	Diretta	REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI E INFRASTRUTTURE DI RETE	0,0016	LA SOCIETA' E' PARTECIPATA AL 99,3% DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E PER LO 0,7% DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. IN PARTICOLARE TALE SOCIETA' E' STATA COSTITUITA A SEGUITO DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004 E IN PARTICOLARE PER FORNIRE SERVIZI DI RETE (ES. BANDA LARGA) ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. LA SOCIETA' E' QUINDI DA RITENERSI STRUMENTALE PER L'ENTE AI SENSI DEL ART.4 COMMA 2 LETTERA D).
7	MATILDE RISTORAZIONE SRL	Diretta	REALIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI DI PRODUZIONE PASTI E SERVIZI DI RISTORAZIONE, GESTIONE DEI SERVIZI MENSA	6,85	LA SOCIETA' EROGA SERVIZI DI INTERESSE GENERALE COERENTI CON LE FINALITA' ISTITUZIONALI DI CUI ALL'ART.4 COMMA 1 LA SOCIETA' E' PRESENTE SUL TERRITORIO E DISTRIBUISCE PASTI MENSA NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DELL'ENTE. IL SERVIZIO FORNITO E' COERENTE CON LE DISPOSIZIONI ART.4 COMMA 2 LETTERA D). LA SOCIETA' DISTRIBUISCE REGOLARMENTE UTILI CHE VENGONO REINVESTITI DALL'ENTE PER RIDURRE LA TARIFFA DEL SERVIZIO MENSA.
8	SUSTENIA SRL	Diretta	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI DANNOSI, MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL TERRITORIO	7,95	LA SOCIETA' EROGA SERVIZI DI INTERESSE GENERALE COERENTI CON LE FINALITA' ISTITUZIONALI DI CUI ALL'ART.4 CO.1 IN PARTICOLARE EROGA UN SERVIZIO DI CONTROLLO SUL TERRITORIO RIGUARDO LA LOTTA AGLI ORGANISMI DANNOSI, AL RIEQUILIBRIO ECOLOGICO E AL CONTROLLO FITOSANITARIO. TALI SERVIZI SONO COERENTI CON QUANTO PREVISTO DAL T.U.S.P. ART.4 CO.2 LETTERA A) IN QUANTO DI INTERESSE GENERALE. LA SOCIETA' AD OGGI NON HA MAI REGISTRATO PERDITE
9	VIRGILIO SRL	Diretta	SERVIZI CONNESSI ALLE ATTIVITA' E AI SITI CIMITERIALI	13,20	LA SOCIETA' EROGA SERVIZI DI INTERESSE GENERALE COERENTI CON LE FINALITA' ISTITUZIONALI DI CUI ALL' ART.4 CO.1 IN PARTICOLARE EROGANDO SERVIZI CIMITERIALI E ATTIVITA' CONNESSE PERSEGUE UN INTERESSE DI TIPO GENERALE DI CUI ALL' ART.4 COMMA 2 LETTERA A).

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote	2	CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE GIORGIO NICOLI SRL	5,67	PROCEDURA GIA' CONCLUSA	0,00
	3	FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	1,34	1 ANNO	0,00
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in

una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale numero 64 del 20/12/2018 ad oggetto: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE", è stata approvata la ricognizione periodica al 31/12/2017.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale numero 78 del 19/12/2019 ad oggetto: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE", è stata approvata la ricognizione periodica al 31/12/2018.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale numero 122 del 22/12/2020 ad oggetto: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE", è stata approvata la ricognizione periodica al 31/12/2019.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 23/12/2021 ad oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2020 - EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE è stata approvata la ricognizione periodica al 31/12/2020

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 22/12/2022 ad oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2021 - EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE è stata approvata la ricognizione periodica al 31/12/2021

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 29/09/2017, questo Comune ha provveduto a proseguire, le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.

La procedura di dismissione nella società Futura scarl si è conclusa in data 27/07/2018 (prot. Camera di commercio di Bologna n.57735/2018) con la liquidazione della quota sociale.

Nel provvedimento di ricognizione ordinaria l'Ente non ha considerato la società Hera SpA, partecipata direttamente, che essendo quotata nei mercati regolamentati è soggetta ai sensi dell' art.1 comma 5, alle sole norme del T.U. che espressamente ne prevedono l'applicabilità, essendo esclusa pertanto dal provvedimento di ricognizione ordinaria ex art. 20 T.U.

La ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche approvata il 22/12/2020 dal Consiglio Comunale ad oggetto: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE", prevedeva la dismissione a titolo oneroso della partecipazione nella società Sustenia s.r.l. Durante il 2021 l'ente ha provveduto a far valutare la propria partecipazione societaria dalla Dott.ssa Nicoletta Mattioli dottore commercialista iscritta a iscritta all'albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - sezione A – n. 935/A. La quale con perizia asseverata del 17/11/2021 ha determinato il valore della partecipazione in euro 16.200,00. L'ente inoltre ha provveduto ad informare i comuni soci che entro il mese di dicembre 2021 pubblicherà il bando di vendita della quota detenuta.

Nel corso del 2022 si è provveduto ad informare la società Sustenia srl dell'esito negativo del bando di gara per la vendita delle quote possedute dall'Ente. L'Ente ha richiesto la

liquidazione della quota societaria. Ad oggi l'assemblea dei soci non ha ancora deliberato il recesso del comune di Calderara di Reno dalla compagine societaria. La Società ad oggi non ha ancora annotato il recesso del comune di Calderara di Reno dalla compagine societaria né liquidato la quota.

La presente ricognizione prevede una azione di razionalizzazione della società Virgilio srl.

Con delibera n.62 del 29 settembre 2022 l'Ente ha approvato la seguente deliberazione: "GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: REINTERNALIZZAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI". Con tale delibera l'Ente ha preso atto dell'impossibilità di prosecuzione della gestione dei servizi cimiteriali per il tramite della società Virgilio srl a far data dal 01/01/2023. In tale delibera l'Ente ha constatato l'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale e ha deliberato unitamente agli altri enti soci la volontà di mettere in liquidazione la società Virgilio srl.

Il 18/05/2023 è stato nominato il liquidatore della società Virgilio srl il quale dovrebbe terminare le operazioni di liquidazione nel corso del 2024.

L'attuale ricognizione effettuata **prevede le seguenti azioni di razionalizzazione:**

- **conclusione dell' iter di dismissione** della partecipazione detenuta nella società Sustenia srl n quanto rientra nelle casistiche previste dall'art. 20, comma 2, lettera d), del TUSP, l'Ente nel corso del 2022 provvederà a terminare l'iter iniziato nel corso del 2021 nel rispetto di quanto già deliberato dal Consiglio Comunale il 22/12/2020 e il 23/12/2021 nonché del 22/12/2022;
- **scioglimento e liquidazione della società Virgilio srl** per impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale;

Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato, si evidenzia che rispondono tutte **all'art. 4 comma 2 lett. A)** e nel rispetto di quanto previsto **dall'art. 20, comma 2°, TUSP, ossia:**

- non risultano società dove il numero di dipendenti sia inferiore rispetto a quello degli amministratori, come evidenziato nel "Provvedimento di revisione ordinaria".
- il Comune di Calderara non ha costituito società patrimoniali né partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da da altre società partecipate o enti pubblici strumentali;
- Come risulta dai dati, riportati nel "Provvedimento di revisione ordinaria", nei tre esercizi precedenti le società hanno conseguito un fatturato medio superiore a 500.000,00 euro e, non hanno realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio.
- Non si ravvisano le necessità di contenimento dei costi di funzionamento delle società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP.
- Non si ravvisano le necessità di aggregare società cui il Comune di Calderara

partecipa, in ragione dell'elevato valore dell'indice di integrazione verticale e posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei.

4. CONCLUSIONI

In coerenza con l'obiettivo, come definito in premessa, sottostante l'articolo 20 del TUSP, ai fini del corretto adempimento delle relative prescrizioni sono state valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE – AI SENSI DEL DLGS 175 -2016								
Denominazione	Art.4	Art. 20 ² B	Art. 20 ² C	Art. 20 ² D	Art. 20 ² E	Art.20 ² F	Art.20 ² G	RISULTATI
	(attinenza istituzionale)	(amm.ri>dipendenti)	(attività similari)	(Fatturato ≤ € 500.000)	(Rn < 0 *4 Es)	(Contenimento Costi)	(Aggregazione)	
AFM S.P.A.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
GEOVEST SRL	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
LEPIDA SPA	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
MATILDE RISTORAZIONE SLR	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
SUSTENIA SRL	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	Dismissione
VIRGILIO SRL	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Dismissione

promozione della concorrenza e del mercato è stato tenuto conto, inoltre, del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Ciò premesso, si riportano nello schema seguente i risultati della revisione ordinaria al 31.12.2022:

Calderara di Reno, li 18/12/2023

*La responsabile del Settore Finanziario
(Dott.ssa Carmen Ferraro)*

Provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni **(Art. 20, comma 1, TUSP)**

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2019

1. Introduzione

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 22.12.2020 - “*RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE*” - è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Calderara di Reno ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.lgs.175/2016 rubricato “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” - (TUSP) e, s.m.i., a cui ha fatto seguito la comunicazione al MEF e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti avvenuta tramite il portale ConTe il 04/05/2021. Il rispettivo esito, relativo alle alienazioni e alle cessazioni, è stato debitamente comunicato mediante procedura telematica.

L’art. 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica recante «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche» stabilisce che, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

È bene segnalare, che i succitati adempimenti, inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell’articolo 26, c. 11, TUSP, dall’anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.

Il grafico, illustra l’assetto complessivo delle società in cui l’Ente detiene partecipazioni alla data del 31 dicembre 2020.


Lo scopo della ricognizione è quello di individuare le partecipazioni detenute in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall’art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero, che ricadono in una delle ipotesi indicate all’art. 20, comma 2 del medesimo Decreto.

In tale senso, la presente relazione si articola secondo le linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti. In particolare, l’analisi riguarderà i seguenti aspetti:

- Ricognizione delle partecipazioni societarie;
- Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni;
- Dati di bilancio per la verifica delle condizioni previste dal TUSP, in particolare, i dati previsti dall’articolo 20 comma 2;

➤ Informazioni ed esito della razionalizzazione.

La rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente viene riepilogata dallo schema seguente. Si precisa che non ci sono società partecipate indirettamente.



*Si evidenzia che non viene indicata la partecipazione detenuta in **Hera S.p.A.** in quanto si tratta di una società quotata. In ragione di ciò ai sensi del D.lgs 175/2016 non rappresenta oggetto della presente revisione. L'intenzione del Legislatore, infatti, è tesa a ridurre il numero delle società pubbliche locali, giudicate inefficienti e, non la collocazione sul mercato di pacchetti azionari di società quotate in borsa.*

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente

Nella tabella si riepilogano tutte le **partecipazioni detenute direttamente** alla data del 31/12/2020:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
A.F.M. SPA	01809291204	0,46%	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
GEOVEST SRL	02816060368	7,34%	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
LEPIDA SCPA	02770891204	0,0014%	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
MATILDE RISTORAZIONE SRL	02378411207	6,85%	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
SUSTENIA SRL	02796261200	10,68%	DISMISSIONE	In corso di completamento della procedura
VIRGILIO SRL	02702541208	13,20%	DISMISSIONE	In corso di completamento della procedura

Si precisa che non ci sono società partecipate indirettamente.

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni





Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

***SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2023
(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2022**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01809291204
Denominazione	A.F.M. SPA
Data di costituzione della partecipata	1997
Forma giuridica	
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO
La società è una "Società benefit" ^{(3) §}	

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 - 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	
Provincia	Bologna
Comune	Bentivoglio
CAP*	40010
Indirizzo*	Presso Interporto Blocco 11.1
Telefono*	
FAX*	
Email*	afmspa@legalmail.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	47.73.1 Farmacie
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

SCHEDE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	<input type="checkbox"/>
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/>
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	<input type="checkbox"/>
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	<input type="checkbox"/>
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	<input type="text"/>
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	<input type="checkbox"/>
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	<input type="checkbox"/>
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(5) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

[§] Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	
Numero medio di dipendenti	244 (35 quadri, 209 impiegati)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	260.800,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3+1 (società di revisione)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	36.467 (di cui 12.500 concernenti la revisione legale e 23.967 per il collegio sindacale)

NOME DEL CAMPO	31/03/2023	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2019
Approvazione bilancio					
Risultato d'esercizio	4.326.657,00	4.169.969,00	3.453.249,00	1.907.877,00	2.210.134,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	31/03/2023	31/03/2022	31/03/2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	60.875.589,00	58.694.983,00	55.466.150,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	4.423.800,00	5.386.033,00	5.146.086,00
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,46
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(8) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	<input type="text"/>

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	<input type="text"/>	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	<input type="text"/>	
Attività svolta dalla Partecipata	<input type="text"/>	
Descrizione dell'attività	Gestione delle farmacie di cui sono titolari i comuni soci	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	80%	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	<input type="text"/>	
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	<input type="text"/>	
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	<input type="text"/>	
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	<input type="text"/>	
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	<input type="text"/>	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	<input type="text"/>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	<input type="text"/>	
Note *	<input type="text"/>	

(9) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(10) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(12) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

* Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

***SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2023
(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2022**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02816060368
Denominazione	GEOVEST SRL
Data di costituzione della partecipata	2002
Forma giuridica	
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ^{(3) §}	

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 - 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	
Provincia	BOLOGNA
Comune	CREVALCORE
CAP*	40014
Indirizzo*	VIA DELL'OASI 373
Telefono*	
FAX*	
Email*	GEOVEST@PEC.AITEC.IT

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.11 - RACCOLTA RIFIUTI NON PERICOLOSI
Attività 2	38.21 - TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI;PRODUZIONE DI COMPOST
Attività 3	38.32.2 - RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI MATERIALE PLASTICO PER PRODUZIONE DI MATERIE PRIME PLASTICHE, RESINE SINTETICHE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 4	81.29.91 – PULIZIA E LAVAGGIO DI AREE PUBBLICHE, RIMOZIONE DI NEVE E GHIACCIO

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	<input type="checkbox"/>
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/>
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	<input type="checkbox"/>
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. A) #	<input type="checkbox"/>
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/>
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	<input type="checkbox"/>
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	<input type="text"/>
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	<input type="checkbox"/>
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	<input type="checkbox"/>
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	<input type="checkbox"/>

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(5) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Occorre selezionare "Sì" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	
Numero medio di dipendenti	102 (quadri 3, impiegati 45, operai 54)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	29.841,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	22.984,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio					
Risultato d'esercizio	237.917,00	88.120,00	126.263,00	230.250,00	290.095,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	25.793.028,00	23.525.999,00	23.436.794,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.330.585,00	2.722.952,00	1.750.509,00
di cui Contributi in conto esercizio	1.143.004,00	2.526.837,00	1.509.419,00

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	
Quota diretta ⁽⁶⁾	7,34
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(8) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	<input type="text"/>

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	<input type="text"/>
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	<input type="text"/>
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	<input type="text"/>
Attività svolta dalla Partecipata	<input type="text"/>
Descrizione dell'attività	GESTIONE IMPIANTI , BENI E DOTAZIONI CONFERITI DAI SOCI AL FINE DELLA RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI COMPRESO LO SPAZZAMENTO E IL LAVAGGIO DELLE STRADE
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	20%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	<input type="text"/>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	<input type="text"/>
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	<input type="text"/>
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	<input type="text"/>
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	<input type="text"/>
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	<input type="text"/>
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	<input type="text"/>
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	<input type="text"/>
Note *	

(9) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(10) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(12) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

* Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

***SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2023
(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2022**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione	
Codice Fiscale	02770891204	
Denominazione	LEPIDA S.C.P.A.	
Data di costituzione della partecipata	2007	
Forma giuridica		
Tipo di fondazione		
Altra forma giuridica		
Stato di attività della partecipata		
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾		
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO	
La società è un GAL ⁽²⁾	NO	
La società è una "Società benefit" ^{(3) §}		

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 - 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione	
Stato		
Provincia	BOLOGNA	
Comune	BOLOGNA	
CAP*	40128	
Indirizzo*	VIA DELLA LIBERAZIONE 15	
Telefono*	051.6338800	
FAX*	051.4208511	
Email*	SEGRETERIA@PEC.LEPIDA.IT	

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione	
Attività 1	62.02 - CONSULENZA NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIA DELL'INFORMATICA	
Attività 2	61.90.91 - INTERMEDIAZIONE IN SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DATI	
Attività 3	82.2 - ATTIVITA' DEI CALL CENTER	
Attività 4		

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	<input type="checkbox"/>
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/>
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	<input type="checkbox"/>
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	<input type="checkbox"/>
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	<input type="text"/>
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	<input type="checkbox"/>
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	<input type="checkbox"/>
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(5) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

[https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_1_8_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex .pdf](https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_1_8_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	
Numero medio di dipendenti	655 (dirigenti 12, quadri 46, impiegati 597)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	35.160
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3+1 società di revisione
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	35.000

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio					
Risultato d'esercizio	283.704,00	536.895,00	61.229,00	88.539,00	538.915,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	64.626.108,00	64.061.744,00	59.092.773,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	2.097.423,00	853.669,00	760.412,00
di cui Contributi in conto esercizio	724.686,00	321.406,00	289.361,00

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,0014%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(8) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	<input type="checkbox"/>

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	<input type="checkbox"/>
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	
Descrizione dell'attività	Si rinvia all'art. 3" Oggetto, attività e scopo consortile" dello Statuto di Lepida scpa, disponibile al seguente link: https://lepida.net/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	<input type="checkbox"/>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	<input type="checkbox"/>
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	<input type="checkbox"/>
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	<input type="checkbox"/>
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	<input type="checkbox"/>
Note *	

(9) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(10) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(12) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

* Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

***SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2023
(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2022**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02378411207
Denominazione	MATILDE RISTORAZIONE SRL
Data di costituzione della partecipata	2003
Forma giuridica	
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO
La società è una "Società benefit" ^{(3) §}	

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 - 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	
Provincia	BOLOGNA
Comune	VILLANOVA DI CASTENASO
CAP*	40005
Indirizzo*	VIA TOSELLI 320
Telefono*	
FAX*	
Email*	MATILDE_SRL@LEGALMAIL.IT

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
56.29.2	CATERING CONTINUATIVO SU BASE CONTRATTUALE
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	<input type="checkbox"/>
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/>
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	<input type="checkbox"/>
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	<input type="checkbox"/>
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	<input type="text"/>
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	<input type="checkbox"/>
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	<input type="checkbox"/>
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(5) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

[§] Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	
Numero medio di dipendenti	103
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	18110
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	8184

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio					
Risultato d'esercizio	590.568,00	694.221,00	210.992,00	643.143,00	690.472,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.032.814,00	4.883.384,00	3.141.199,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	141.734,00	121.497,00	24.569,00
di cui Contributi in conto esercizio	121.711,00	96.362,00	578,00

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	
Quota diretta ⁽⁶⁾	6,85
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(8) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	<input type="text"/>

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	<input type="text"/>
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	<input type="text"/>
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	<input type="text"/>
Attività svolta dalla Partecipata	<input type="text"/>
Descrizione dell'attività	Realizzazione e gestione centri di produzione pasti e servizi di ristorazione, gestione
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	6,85
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	<input type="text"/>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	<input type="text"/>
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	<input type="text"/>
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	<input type="text"/>
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	<input type="text"/>
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	<input type="text"/>
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	<input type="text"/>
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	<input type="text"/>
Note*	<input type="text"/>

(9) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(10) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(12) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

* Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

***SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2023
(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2022**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione	
Codice Fiscale	02796261200	
Denominazione	Sustenia srl	
Data di costituzione della partecipata	2007	
Forma giuridica		
Tipo di fondazione		
Altra forma giuridica		
Stato di attività della partecipata		
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾		
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no	
La società è un GAL ⁽²⁾	no	
La società è una "Società benefit" ^{(3) §}		

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 - 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione	
Stato		
Provincia	BOLOGNA	
Comune	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	
CAP*	40017	
Indirizzo*	VIA MARZOCCHI 16	
Telefono*		
FAX*		
Email*	SUSTENIA.SRL@PEC.IT	

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione	
81.29.1	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	
71.20.1	COLLAUDI E ANALISI TECNICHE DI PRODOTTI	
81.3	CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (Includi parchi, giardini e aiuole)	
Attività 4		

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	<input type="checkbox"/>
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/>
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	<input type="checkbox"/>
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	<input type="checkbox"/>
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/>
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	<input type="checkbox"/>
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	<input type="text"/>
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	<input type="checkbox"/>
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	<input type="checkbox"/>
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	<input type="text"/>

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(5) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

[https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_1_8_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex .pdf](https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_1_8_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	
Numero medio di dipendenti	4
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	15480
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	3.500

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio					
Risultato d'esercizio	6.177,00	13.405	17.934	10.468	43.149

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	426.042,00	364.463,00	396.866,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	72.279,00	69.349,00	64.105,00
di cui Contributi in conto esercizio	72.000,00	69.000,00	63.819,00

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	
Quota diretta ⁽⁶⁾	10,68
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(8) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	<input type="checkbox"/>

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	<input type="checkbox"/>
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	<input type="checkbox"/>
Descrizione dell'attività	Progettazione e realizzazione di servizi di lotta contro gli organismi dannosi e monitoraggio ambientale del territorio
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	<input type="checkbox"/>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	<input type="checkbox"/>
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	<input type="checkbox"/>
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	<input type="checkbox"/>
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	<input type="checkbox"/>
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	31/12/2024
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	<input type="checkbox"/>
Note*	L'assemblea dei soci non ha ancora deliberato il recesso della società con conseguente liquidazione della quota.

(9) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(10) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(12) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

* Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

***SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2023
(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2022**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02702541208
Denominazione	VIRGILIO SRL
Data di costituzione della partecipata	2011
Forma giuridica	
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO
La società è una "Società benefit" ^{(3) §}	

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 - 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	
Provincia	BOLOGNA
Comune	ANZOLA DELL'EMILIA
CAP*	40011
Indirizzo*	VIA GOLDONI 3
Telefono*	051 736697
FAX*	0516425497
Email*	VIRGILIO@PEC.VIRGILIOSRL.EU

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
96.03	
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI GIARDINI AIUOLE)	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	<input type="checkbox"/>
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/>
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	<input type="checkbox"/>
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	<input type="checkbox"/>
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/>
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	<input type="checkbox"/>
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	<input type="text"/>
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	<input type="checkbox"/>
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	<input type="checkbox"/>
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	<input type="text"/>

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(5) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

[https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_1_8_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex .pdf](https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_1_8_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	
Numero medio di dipendenti	3
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	34.080
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	10.000 SINDACI 10.000,00 REVISORE

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio					
Risultato d'esercizio	-215.059	151.269	171.019	189.025	125.566

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	733.734	1.274.127,00	1.172.490,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	295.527	148.512,00	43.846,00
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	123,00

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	
Quota diretta ⁽⁶⁾	13,20
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(8) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	<input type="text"/>

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	<input type="text"/>
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	<input type="text"/>
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	<input type="text"/>
Attività svolta dalla Partecipata	<input type="text"/>
Descrizione dell'attività	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEI COMUNI
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	<input type="text"/>
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	<input type="text"/>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	<input type="text"/>
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	<input type="text"/>
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	<input type="text"/>
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	<input type="text"/>
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	<input type="text"/>
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	31 12 2024
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	<input type="text"/>
Note *	BILANCIO PRESENTATO DALL'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA' MA NON APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

(9) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(10) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(12) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

* Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2023
(Art. 20, c. 4, TUSP)

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi entro il 31/12/2023, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall'Ente.

La rilevazione delle informazioni riguarda solamente le partecipazioni dirette.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	02796261200
Denominazione	SUSTENIA SRL

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	
Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato esercizio del diritto di recesso)	L'Ente con protocollo n.6669 del 07/03/2022 e 04/04/2023 ha comunicato alla Società la volontà dell' Ente di uscire dalla compagine societaria e di ottenere la liquidazione della quota ad oggi la società non ha ancora provveduto a liquidare la quota all' Ente.
Stato di avanzamento della procedura	Il 14 dicembre 2023 la società ha deliberato di rinviare a successiva assemblea la richiesta dell' Ente di uscire dalla compagine societaria
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	La società vorrebbe far entrare un altro Ente nella compagine societaria che potrebbe acquistare le quote del comune di Calderara di Reno
Data di esercizio del diritto di recesso	Entro e non oltre il 31/12/2024
Ulteriori informazioni*	

* Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE**Scioglimento/Liquidazione della società****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	02702541208
Denominazione	Virgilio srl

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	
Motivazioni del mancato avvio della procedura di scioglimento	Con delibera consiliare n.62 del 29 Settembre 2022 e con delibera n.86 del 22 Dicembre 2022 in Consiglio comunale ha deliberato la volontà di metter in liquidazione la società. La liquidazione è in corso per il tempo utile di chiusura di tutti i rapporti societari.
Data della deliberazione di scioglimento	18/05/2023
Stato di avanzamento della procedura di liquidazione	In corso
Data di nomina dei liquidatori	18/05/2023
Data di deliberazione della revoca	nessuna
Ulteriori informazioni*	La procedura di liquidazione dovrebbe concludersi entro e non oltre il 31/12/2024.



ALLEGATO

**RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
A RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI CON
MODALITA' IN HOUSE PROVIDING
ARTT. 17 E 30 D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201**



Sommario

1 - INQUADRAMENTO NORMATIVO	3
2 - PERIMETRO OGGETTIVO	6
SEZIONE I.....	7
SEZIONE II.....	14



1 - INQUADRAMENTO NORMATIVO

Con Decreto legislativo n. 201 del 23/12/2022 è stata introdotta la normativa di “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”.

L'intervento del legislatore ha lo scopo di conferire carattere di organicità e sistematicità alla normativa in materia di servizi pubblici locali.

Sino all'entrata in vigore della suddetta norma, infatti, la disciplina si era stratificata nel corso degli anni, disgregata su atti diversi adottati in differenti contesti.

L'introduzione di un riferimento normativo unitario e complessivo, disciplinante tutti gli aspetti più rilevanti in materia, svolge un ruolo di riordino della materia.

Il decreto viene emanato sulla base della delega conferita al Governo con la Legge n. 118/2022, in materia di tutela della concorrenza e libertà di accesso al mercato¹.

Coerentemente con i principi e i criteri direttivi di cui alla citata legge, a norma dell'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 201/2022, lo scopo prioritariamente perseguito del legislatore con la disciplina di riordino è stato quello di assicurare la promozione e la tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale.

I servizi pubblici locali a rilevanza economica, o servizi locali di interesse economico generale, sono definiti dall'art. 2, comma 1, lett. c,) come “*servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*”.

A norma dell'art. 14 vengono individuate quattro possibili modalità di gestione degli stessi:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
- b) affidamento a società mista;
- c) affidamento a società *in house*;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali;

Nello spirito e con il fine sopra descritto, l'art. 17 del decreto in commento disciplina l'affidamento a società *in house* disponendo che gli enti locali possano procedere con tale modalità solo sulla base di apposita relazione contenente “*qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando ...omissis... i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house ...omissis...*”.

¹ Art. 8 L. 118/2022. “1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico ...omissis...”



La norma riprende il previgente art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, secondo il quale l'affidamento è consentito, ma solo sulla scorta di una motivazione aggravata. In altre parole, solo in caso di fallimento del mercato è possibile ricorrere all'affidamento *in house providing*.

Nella medesima direzione, l'art. 17, comma 5, dispone che *“L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”*.

Alla luce della normativa di cui sopra, pertanto:

1. in fase di affidamento viene posto in capo agli enti locali un onere di motivazione aggravata qualora decidano di ricorrere all'*in house providing*;
2. le motivazioni di cui sopra devono permanere per tutta la durata dell'affidamento ed essere verificate con cadenza annuale. Il legislatore impone così che la sottrazione di un servizio a rilevanza economica dal mercato con affidamento diretto dello stesso, sia adeguatamente giustificato sul piano della convenienza economica, della qualità e degli obblighi di servizio pubblico. In caso contrario non risulta legittimo arrecare un *vulnus* alla libera concorrenza e alla *“libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale”*.

Nonostante la normativa comunitaria ponga sul medesimo livello tutte le modalità possibili di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica, quale forma di autonoma organizzazione della P.A., pertanto, l'ordinamento nazionale la considera modalità residuale di affidamento, cui è possibile ricorrere solo in caso di inidoneità del mercato e di giustificati motivi.

Infine, l'art. 30 del D. lgs. n. 201/2022 in parola stabilisce quanto segue:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la Relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della Relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”

La presente Relazione, ottemperando al combinato disposto di cui ai citati artt. 17 e 30 del D. lgs. n. 201/2022, esamina l'andamento della gestione, la qualità, il corretto adempimento degli obblighi



contrattuali, nonché le ragioni che giustificano il mantenimento dell'affidamento per ciascun servizio pubblico locale a rilevanza economica affidato con modalità *in house providing* all'interno della sezione I del successivo paragrafo.

Si provvederà inoltre, nella sezione II del suddetto paragrafo successivo ad andare ad individuare e discutere invece tutti quei servizi che, purché rientranti nell'adempimento in oggetto non risultano essere affidati in house.



2 - PERIMETRO OGGETTIVO

Il Comune di Calderara di Reno non ha attualmente in essere i seguenti affidamenti *in house* da includere nella sezione I:

Il comune di Calderara di Reno ha attualmente in essere i seguenti affidamenti non *in house* rientranti nella sezione II del presente adempimento che per esclusione verrà approvato nella Giunta Comunale:

- Trasporto pubblico locale (S.R.M. – Società Reti e Mobilità S.r.l.)
- Servizi cimiteriali (Osiris s.r.l.);
- Trasporto scolastico (SACA SOC COOP A.R.L.);
- Servizi educativi, di integrazione scolastica e centri estivi (C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale)
- Refezione scolastica (Matilde ristorazione S.r.l.);

Non saranno in vece oggetto della presente ricognizione i seguenti servizi, purché rientranti tra i servizi pubblici a rete:

- Energia Elettrica, si ritiene di escludere dall'analisi il servizio di pubblica illuminazione. Si tratta, infatti, certamente di un servizio di interesse generale, ma non a rilevanza economica. Secondo la definizione sopra riportata, infatti, rientrano nella categoria dei servizi a rilevanza economica quelli suscettibili, anche astrattamente, al di là dell'assetto concreto ed effettivo, di essere erogati dietro corrispettivo, indipendentemente dall'intervento dell'ente pubblico. Sono, cioè i servizi suscettibili di autoremunerazione, di essere sostenuti mediante i ricavi dagli stessi autoprodotti. Nel caso della pubblica illuminazione, al contrario, non vi è la possibilità di sostentamento dei costi del servizio con gli introiti dello stesso: non vi è un mercato in cui un soggetto possa svolgere l'attività senza intervento pubblico. La condizione sarebbe configurabile solo nel caso in cui il fornitore del servizio di pubblica illuminazione provvedesse anche alla produzione di energia elettrica, eventualmente traendo vantaggio economico dalla vendita della stessa, ovvero dai contributi previsti per la produzione di energia mediante impianti che utilizzano fonti rinnovabili., riqualificazione, gestione e manutenzione dell'impianto;
- Gestione degli impianti GAS, per le stesse condizioni viste al punto precedente per quanto riguarda gli affidamenti elettricità
- Gestione reti Idriche l'affidamento non viene effettuato dal comune ma dall'autorità d'ambito ;
- Gestione Rifiuti (Geovest S.r.l.), escluso poiché il contratto risulta essere sottoscritto tra Geovest S.r.l. (Gestore) e Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti e in funzione di ciò escluso dal presente adempimento.